

**Edizione di martedì 28 Settembre 2021**

## **EDITORIALI**

**Adempimenti In Diretta: alle 9 il primo appuntamento**

di **Laura Mazzola**

## **AGEVOLAZIONI**

**L'attività in smart working durante la pandemia "condiziona" la tassazione del reddito**

di **Sergio Pellegrino**

## **ACCERTAMENTO**

**Illecita la deduzione di costi risultanti da fatture assolutamente generiche**

di **Lucia Recchioni**

## **PENALE TRIBUTARIO**

**Reati tributari e società di persone: la verifica delle soglie**

di **Alessandro Carlesimo**

## **IVA**

**Premi in competizioni sportive e sinallagma Iva**

di **Gabriele Damascelli**

## **LEGGERE PER CRESCERE**

**La mucca viola di Seth Godin**

di **Francesca Lucente - Bookblogger & Copywriter**

## EDITORIALI

---

### ***Adempimenti In Diretta: alle 9 il primo appuntamento***

di **Laura Mazzola**

Oggi, alle ore 9, debutta ***Adempimenti In Diretta***, un incontro di aggiornamento settimanale collegato a due nuovi percorsi pratici e di aggiornamento continuativo, dedicati, il primo, alla gestione degli adempimenti contabili e fiscali negli studi professionali e, il secondo, alla gestione degli adempimenti amministrativi delle aziende.

La fruizione di ***Adempimenti In Diretta*** avviene attraverso la piattaforma ***Evolution***.

I partecipanti a ***Master Adempimenti di Studio*** e ***Master Adempimenti di Azienda*** hanno ricevuto, nei giorni scorsi, l'invito ad assistere alla prima diretta attraverso uno dei seguenti percorsi:

1. attraverso l'**area clienti** sul sito di ***Euroconference*** e successivamente transitando su ***Evolution***;
2. direttamente dal portale di ***Evolution*** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le credenziali di accesso.

Di seguito gli **argomenti** che affronteremo in questa prima puntata.

Dopo la **presentazione iniziale**, curata da Sergio Pellegrino, nella **sessione di aggiornamento** saranno analizzate le **novità relative alla settimana appena trascorsa**.

Per quanto riguarda la **prassi dell'Agenzia delle entrate**, esamineremo per prima la [risposta n. 620 del 22 settembre](#), con la quale l'Amministrazione finanziaria, in tema di **superbonus**, ha confermato la possibilità di **imputare, a uno o più condòmini, l'intera spesa riferita ad un intervento edilizio**.

Andremo quindi ad analizzare, in relazione alle **detrazioni fiscali**, il caso di un contribuente che, **a seguito della nomina di un medico-legale membro del collegio del CTU, ha pagato una fattura intestata al tribunale competente**. In tal caso, l'Agenzia delle entrate, con la [risposta n. 625 del 24 settembre](#), ha **negato la possibilità di detrarre la spesa**.

Vedremo, quindi, il **messaggio** pubblicato dall'**Inps**, **n. 3217 del 24 settembre**, con il quale l'Istituto ha evidenziato che, ai fini del **calcolo dell'esonero contributivo**, occorre verificare il **calo del fatturato o dei corrispettivi medi mensili del 2020 rispetto al 2019**.

La **seconda sessione**, dedicata al **caso operativo** della settimana, sarà a cura del collega **Stefano Rossetti**, che approfondirà il **trattamento contabile dell'assegnazione dei beni ai soci**, quale operazione c.d. "interna" tra società e soci.

Tale operazione, come vedremo, può avvenire in sede di **distribuzione dell'utile di esercizio**, di **ripartizione delle riserve di utili o di capitali** ovvero di **riduzione del capitale sociale**, come nel caso di recesso o di liquidazione della partecipazione del socio.

Nella **terza sessione**, dedicata alle **prossime scadenze**, esamineremo le comunicazioni, le dichiarazioni e i versamenti di imposta in scadenza fino al 4 ottobre.

In particolare, approfondiremo **due novità** relative alla **comunicazione al Sistema tessera sanitaria** delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nel **primo semestre 2021**:

- la prima, introdotta dal **D.M. 23.07.2021**, riguarda il **differimento dei termini di invio dal 31 luglio al 30 settembre**;
- la seconda, introdotta dal **D.M. 16.07.2021**, prevede l'**allargamento del novero dei soggetti obbligati alla trasmissione dei dati**. Tali soggetti dovranno trasmettere i dati, relativi all'anno 2021, entro il 31 gennaio 2022.

Altra scadenza della settimana di particolare interesse riguarda la presentazione dell'**istanza per l'esonero parziale dei contributi** relativi agli **iscritti all'assicurazione generale obbligatoria** (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e agli **iscritti alla gestione separata** (anche se già collocati in pensione).

La **quarta sessione**, dedicata agli adempimenti in pratica, sarà a cura di **Melissa Farneti di Team System**, che approfondirà l'**integrazione con Euroconference**.

Il nostro primo appuntamento si concluderà con la **sessione dedicata alla risposta ai quesiti** che verranno formulati dai partecipanti sulle tematiche trattate.

Per chi non potrà partecipare alla **diretta questa mattina alle ore 9** ci sarà comunque la possibilità di visionare la **prima puntata in differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

## AGEVOLAZIONI

---

### ***L'attività in smart working durante la pandemia "condiziona" la tassazione del reddito***

di Sergio Pellegrino

Seminario di specializzazione

**NUOVA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA A DECORRERE DAL 15 NOVEMBRE 2021: CONDIZIONI, POSSIBILITÀ E RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nel corso delle ultime settimane si sono succedute **diverse risposte ad istanze di interpello** relative alla **tassazione del reddito di lavoro dipendente** nel caso di **attività lavorativa svolta "forzatamente" in smart working per effetto della pandemia**: da ultima, ieri, la [risposta n. 626](#).

L'istanza in questo caso è stata presentata da una **cittadina italiana, iscritta all'AIRE e dipendente di una società lussemburghese**, che si è vista **"costretta" a lavorare in smart working dall'Italia** proprio a causa della diffusione del Covid-19.

L'Agenzia, nel formulare la risposta, parte dalla considerazione che, nel caso delle **prestazioni svolte in smart working**, il **luogo di svolgimento della prestazione è identificato in quello in cui il lavoratore è fisicamente presente**: nel caso di specie, quindi, **l'attività lavorativa si deve considerare svolta in Italia**.

Laddove, come dichiarato nell'istanza, la lavoratrice sia stata comunque **fiscalmente residente in Lussemburgo nel periodo di imposta 2020**, va applicata la **disposizione convenzionale (articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e il Granducato di Lussemburgo)** che prevede l'assoggettamento degli emolumenti a **imposizione concorrente** in entrambi i Paesi.

Il reddito percepito per l'attività di lavoro dipendente svolta in Italia nel 2020 dovrà, quindi, essere **tassato nel nostro Paese**, in quanto **luogo in cui l'attività è stata svolta**, mentre lo **Stato di residenza**, ossia il Lussemburgo, dovrà **riconoscere un corrispondente credito d'imposta** per evitare la doppia imposizione.

La scorsa settimana l'Agenzia aveva affrontato una **situazione speculare**, esaminando nella [risposta n. 621 del 23 settembre](#) il caso di un **dipendente olandese** di una multinazionale italiana, che ha **lavorato durante il periodo di imposta 2020 in smart working dall'Olanda**, dove

era rimasta la sua famiglia.

Il soggetto era stato **assunto nel 2019 come dirigente presso la sede di Milano** della società, beneficiando del **regime degli impatriati**, e la questione sottoposta all'Agenzia verteva sulla possibilità di applicare il regime di favore **anche per il periodo di imposta 2020**, alla luce della "straordinarietà" della situazione legata alla pandemia.

L'Agenzia delle Entrate, evidenziando come **l'attività lavorativa sia stata prestata in Olanda**, rilevando nel caso dello *smart working*, come si è detto, il luogo in cui è fisicamente presente il dipendente, ha **negato la possibilità al dipendente di beneficiare del regime degli impatriati**: l'agevolazione risulta infatti applicabile per i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato (in considerazione dell'obiettivo che si è prefissato il legislatore di agevolare fiscalmente i soggetti che si trasferiscono nel nostro Paese per svolgere l'attività lavorativa).

Qualora il soggetto sia stato **assoggettato a tassazione anche in Olanda per il reddito derivante dall'attività di lavoro dipendente svolto in quel Paese nel 2020**, alla luce di quanto previsto dall'**articolo 15 paragrafo 1 della Convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e Paesi Bassi**, il contribuente, considerato **fiscalmente residente in Italia** sulla base di quanto stabilisce [l'articolo 2 del Tuir](#), potrà fruire nel nostro Paese del **credito per le imposte estere** con applicazione del disposto dell'[articolo 165 del Tuir](#).

## ACCERTAMENTO

---

### ***Illecita la deduzione di costi risultanti da fatture assolutamente generiche***

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

**LE NOVITÀ DELLE VERIFICHE FISCALI E GLI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO: STRUMENTI DI DIFESA E STRATEGIE PROCESSUALI**

Scopri le sedi in programmazione >

La **sentenza n. 35469**, depositata ieri, **27 settembre**, costituisce un utile spunto per tornare a soffermare l'attenzione sugli effetti della **generica indicazione**, in fattura, delle **operazioni eseguite**.

Il legale rappresentante di una S.p.A. veniva condannato per il **reato di dichiarazione infedele**, ai sensi dell'[articolo 4 D.Lgs. 74/2000](#). Ai fini del superamento della soglia per la configurazione del reato assumevano rilievo alcuni **costi ritenuti non deducibili** e la nuova valutazione delle **rimanenze di magazzino**.

Più precisamente:

- venivano ritenuti **indeducibili** costi per euro 581.666,67 relativi ad alcune **fatture ritenute prive dei requisiti di certezza, inerenza e competenza**,
- le **rimanenze di magazzino** venivano valutate al **valore indicato nel libro giornale**, inferiore a quello riportato sia nel **bilancio** che nella **dichiarazione dei redditi**, senza tuttavia verificare l'effettiva **giacenza di magazzino**.

La questione giungeva quindi dinanzi alla **Corte di Cassazione**, che, nell'analizzare la questione, ha evidenziato alcuni aspetti particolarmente rilevanti, soprattutto con riferimento all'indeducibilità di costi risultanti da **fatture generiche e prive dei requisiti di legge**.

Nel caso in esame, infatti, una fattura risultava essere stata **preceduta da un documento di trasporto** ritenuto non idoneo a giustificare l'effettiva esistenza delle prestazioni, di importo rilevante, in considerazione della **totale assenza di precisi riferimenti, nemmeno riportati in fattura**.

I Giudici di merito avevano quindi evidenziato quanto fosse **lontana dalla prassi commerciale**

l'emissione di un documento **senza alcun riferimento alle quantità e alle qualità dei beni venduti**, rendendo peraltro impossibile, per l'acquirente, un **controllo delle merci ricevute**. Il tutto senza considerare il **mancato rispetto dei requisiti di legge** per l'emissione della fattura e l'**irregolarità dei documenti di trasporto**, che, tra l'altro, **non indicavano nemmeno il luogo di destinazione delle merci**, le **modalità di trasporto** e le **firme del conducente**.

La **mancata indicazione dei dati previsti in fattura**, o la loro **eccessiva genericità** sono spesso oggetto di contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale della condotta.

Distogliendo l'attenzione dai **profili penali**, e concentrando l'analisi sulle **sanzioni amministrative-tributarie**, giova tuttavia ricordare come la **sentenza della stessa Corte di Cassazione, n. 1468/2020**, nel citare la giurisprudenza comunitaria (**Corte Ue, Causa C-516/14**) abbia ricordato che *“l'amministrazione finanziaria non si può limitare all'esame della sola fattura, ma deve tener conto anche delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo, come emerge, d'altronde, dalla direttiva 2006/112/Ce, articolo 219, che assimila alla fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale”*.

La **produzione di contratti o di altri documenti**, pur potendo sanare eventuali carenze informative della fattura, **non sono però sempre idonei a giustificare la deducibilità dei costi** e la **detraibilità dell'Iva**.

In merito a quest'ultimo punto può essere citata un'altra recente pronuncia della **Corte di Cassazione, la n. 10274/2020**, con la quale è stato ribadito che la produzione in giudizio di un **contratto di appalto** *“può essere al più idonea a dimostrare la regolarità formale della fattura oggetto di lite, ma non può condurre, ex se, a ritenere rispettato il precetto dell'articolo 109 Tuir”*.

Ai fini della **deducibilità dei costi**, infatti, **il contribuente ha l'onere di provare l'esistenza e la natura del costo**, i relativi **fatti giustificativi** e la sua **concreta destinazione alla produzione**, quale atto d'impresa, non potendo limitarsi a dimostrare che la spesa sia stata correttamente contabilizzata: è necessario, quindi, che esista una **documentazione di supporto da cui ricavare**, oltre che l'importo, **la ragione e la coerenza economica della spesa**.



## PENALE TRIBUTARIO

---

### ***Reati tributari e società di persone: la verifica delle soglie***

di **Alessandro Carlesimo**

Master di specializzazione

## TEMI E QUESTIONI DEL DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nell'ambito dei reati tributari riconducibili a **violazioni commesse per il tramite di società di persona** è utile interrogarsi **sull'aggregato numerico da prendere in considerazione nella verifica del superamento delle soglie di rilevanza penale.**

Giova ricordare che, avuto riguardo ai reati dichiarativi, la disciplina circoscrive l'intervento penale alle fattispecie suscettibili di generare una **lesione significativa** degli interessi erariali. Tale danno si manifesta allorquando il delitto causa lo sfioramento **dei limiti riferibili all'ammontare degli elementi reddituali sottratti a tassazione e alla misura dell'imposta evasa.**

Ad un'attenta analisi, la scelta dell'indice di evasione da osservare nelle società di persona **solleva ambiguità interpretative, stante il particolare meccanismo di imputazione del reddito applicabile a tali modelli societari:** l'[articolo 5 Tuir](#), infatti, ripartisce l'utile assegnandolo a ciascun socio in proporzione alla quota percentuale di partecipazione, sicché **ogni socio liquida distintamente l'imposta sul reddito** nell'ambito della dichiarazione personale, indicando il relativo reddito imputato **"per trasparenza"**.

Tale sistema di imputazione, così come configurato, **potrebbe indurre a ritenere che l'entità dell'evasione penalmente rilevante sia accertata facendo riferimento all'imposta dovuta nelle vesti di singolo socio** (con conseguente frammentazione del *quantum* evaso ai fini della verifica delle soglie), **piuttosto che operando una valutazione complessiva del carico fiscale prodottosi alla fonte, ovvero in capo alla società.**

La questione è emersa nuovamente nel giudizio sfociato nella **sentenza n. 34407/2021 della Corte di Cassazione.**

Nella vicenda affrontata dagli Ermellini, il **ricorrente lamentava la mancata considerazione, ai fini della verifica del superamento delle soglie penali, della suddivisione del reddito tra i soci in ragione delle rispettive quote di partecipazione, contestando l'approccio basato sulla valutazione unitaria dell'imponibile prodotto dalla società.**



Secondo la tesi difensiva del rappresentante incriminato, dunque, era necessario **ripartire il reddito della sas tra gli altri soci** in ragione delle rispettive quote di partecipazione e confrontare “a valle” l'imposta evasa da ciascuno di questi con le **soglie di punibilità**.

La pronuncia, invero, **non si discosta dall'orientamento già sostenuto in casi analoghi**, rimarcando, innanzitutto, i criteri di “lettura” della materia penale tributaria trasfusi all'[articolo 1 D.Lgs. 74/2000](#), il quale individua le linee guida per l'identificazione del soggetto responsabile dei reati dichiarativi, specificando che:

- per “dichiarazioni” si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di **amministratore, liquidatore o rappresentante di società** (lett. c);
- riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il **“fine di evadere le imposte” ed il “fine di sottrarsi al pagamento”** si intendono riferiti alla società o altro ente per conto della quale si agisce (lett. e).

La norma, dunque, **concentra l'enfasi sul soggetto giuridico nel cui interesse si agisce**.

Pertanto, nel particolare caso delle società di persona, **la responsabilità penale per dichiarazione infedele è imputabile all'amministratore o liquidatore cui ricade l'obbligo dichiarativo** o, più chiaramente, *“colui che inserisce all'interno della dichiarazione fiscale per l'anno di riferimento elementi passivi fittizi o comunque dati che rendono quella dichiarazione infedele”* (Corte di Cassazione, sentenza n. 19228/2019).

Dato il riferimento alle dichiarazioni societarie, la possibile **dissociazione tra soggetto attivo del reato e soggetto passivo d'imposta nell'ambito dei reati tributari consumati da società di persona** non intacca la necessità di ricollegare la verifica dei parametri conducendo una **valutazione indistinta della materia imponibile generatasi per effetto delle operazioni societarie, a nulla rilevando l'effetto frammentazione che deriva dall'imputazione del reddito pro quota ai soci**.

I Giudici, inoltre, **con riferimento al calcolo dell'imposta complessivamente evasa, aggiungono un altro tassello**, laddove concludono che *“il reato di cui all'articolo 4 d.P.R. n. 74 del 2000 può essere integrato anche mediante la presentazione della dichiarazione in nome della società in accomandita semplice, e che, però, in tal caso, l'imposta sui redditi evasa deve essere calcolata avendo riguardo al reddito dei singoli soci”*.

Tale inciso evidenzia la necessità di calcolare l'imposta evasa avuto riguardo **alla situazione reddituale specifica di ciascun socio e all'effetto fiscale che si produce in conseguenza della mancata concorrenza del reddito di partecipazione alla formazione del reddito complessivo del contribuente-socio**; in altri termini, l'ammontare dell'imposta non liquidata oggetto di verifica è rappresentata dalla risultante della sommatoria delle imposte sul reddito evase da ciascun contribuente, calcolate separatamente in base alla capacità contributiva di ciascun socio (**Corte di Cassazione, sentenza n. 31195/2020**).



## IVA

---

### ***Premi in competizioni sportive e sinallagma Iva***

di **Gabriele Damascelli**



**Il concetto di corrispettività o controprestazione**, il cui rilievo va verificato singolarmente per ogni singola operazione, **permea tutta la disciplina dell'Iva** e discrimina le ipotesi in cui l'elemento del sinallagma attrae a sé l'imposta da quelle in cui la esclude, anche nei casi in cui si controverta dell'assoggettamento ad imposta **nei casi di vincita di premi in danaro a fronte della vittoriosa partecipazione a gare ippiche** da parte del proprietario o gestore di un cavallo da corsa.

È il caso analizzato di recente da parte dell'Agenzia delle Entrate e da questa risolto nella [risposta ad interpello n. 550 del 25.8.2021](#), in cui si discuteva della rilevanza o meno ai fini Iva circa i **premi vinti in competizioni ippiche** da parte del proprietario/gestore del cavallo.

L'Agenzia, confermando le conclusioni della propria precedente **circolare 207/2000**, di commento all'[articolo 44 L. 342/2000](#) in tema di **"Iva sui premi relativi alle corse di cavalli"**, e richiamando, in maniera non coordinata, l'ultimo intervento in materia della Corte di Giustizia (P. Baštová C-432/15), **ha concluso per l'assoggettamento ad Iva sulla base del solo dato quantitativo** costituito dalla proprietà o dalla gestione di almeno cinque cavalli e dal requisito dell'abitudine della partecipazione alle gare ippiche di trotto, galoppo e siepone, organizzate dall'Unire, e per l'esclusione in assenza di detti requisiti.

**Qualora tali requisiti risultino da un apposito elenco**, istituito presso detto ente, consentendo a questo di svolgere compiti di verifica e di controllo, unitamente all'iscrizione al medesimo entro il mese di dicembre da parte dei soggetti proprietari/gestori, **l'iscrizione massiva di più cavalli unita ad una partecipazione abituale alle gare ippiche** genererebbe automaticamente **l'assoggettamento ad Iva** degli eventuali premi ricevuti a fine gara.

Risultano di contro **non rilevanti ai fini Iva** le medesime operazioni svolte da quelle scuderie di cavalli non iscritte nell'elenco istituito presso l'Unire, che istituzionalmente percepiscono i suddetti premi.

Sembra dunque che il **discrimine** individuato dall'Agenzia, che richiama sul punto a proprio conforto la Corte UE, sia dato, di fatto, dall'iscrizione all'Unire, in assenza della quale **non rileverebbero le modalità di ricezione del premio finale**, se cioè questo viene ricevuto per **"piazzamento"** in gara o per **"semplice partecipazione"** alla medesima.

A ben vedere **dalla lettura della Corte UE in C-432/15** emergerebbero delle argomentazioni differenti, nella misura in cui **ad essere rilevante non è il numero di cavalli posseduti o iscritti alla corsa bensì le modalità di ricezione del premio che determinano il rapporto sinallagmatico**, con conseguente rilevanza ai fini Iva solo **in assenza di alea** ovvero qualora un premio in danaro sia garantito a prescindere dal posizionamento finale in gara da parte del cavallo.

In questi termini **il sinallagma** (nesso diretto tra il servizio fornito al destinatario e il compenso eventualmente ricevuto) **può essere spezzato solo dal carattere incerto della stessa esistenza di un compenso** (v. sentenze Tolsma, C-16/93 punto 19 e Cibo Participations C-16/00 punto 43).

La Corte UE esclude (C-432/15 punti 35-38) sia che la messa a disposizione di un cavallo da parte del suo proprietario all'organizzatore di una gara ippica possa avere quale corrispettivo effettivo il servizio fornito dall'organizzatore della corsa e consistente nel consentire a tale proprietario di far correre il suo cavallo nella gara, **non potendo prendere in considerazione tale beneficio per determinare il controvalore effettivo della messa a disposizione** (v. anche C-174/14 punto 32), sia l'esistenza di un sinallagma anche qualora l'organizzatore della gara si sia impegnato ad elargire il premio, **il cui importo sia fissato e noto in anticipo**, dato che questo è subordinato alla prestazione del cavallo ed è sottoposto ad una alea certa.

**Vi è controprestazione che rileva ai fini Iva**, invece, solo nel caso (C-432/15 punto 39) in cui la mera partecipazione del cavallo alla gara ippica comporti un **corrispettivo diretto in virtù del versamento**, da parte dell'organizzatore della corsa, **di un compenso per la partecipazione**, indipendentemente dal risultato conseguito dal cavallo nella corsa, qualificando la messa a disposizione di detto cavallo da parte del suo proprietario come "prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso" ai sensi dell'**articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva Iva**.

**Viene in rilievo, quindi, non un dato quantitativo** in riferimento all'ammontare della controprestazione, **bensì qualitativo**, di sostanza e non di forma, che richiede un'indagine dell'effettiva presenza o meno di una **controprestazione intesa come "scambio"** del bene o del servizio ricevuto.

**Occorre indagare volta per volta la presenza e tenere sempre distinti i concetti di onerosità e di corrispettività, che tra loro non sono sinonimi**, rilevando l'imposta solo in presenza di un **nesso sinallagmatico** tra prestazioni rese e ricevute, ben potendo aversi un'**operazione "onerosa"** che manchi di corrispettivo, o al contrario un'**operazione sinallagmatica** priva di onerosità, come ad esempio nella causa Goldsmiths (causa C-330/95) in cui la Corte UE ravvisava comunque il sinallagma nel caso di una società che aveva pagato una data

prestazione di servizi pubblicitari al suo fornitore mediante un pagamento “in natura” rappresentato da diamanti.

**Discorso analogo nel *leading case* Tolsma (causa C-16/93)** in cui la Corte UE, in uno dei tanti precedenti in argomento, ha escluso la presenza di uno “scambio” ovvero di una “interdipendenza giuridica tra le prestazioni”, **in assenza dei tre requisiti richiesti** del nesso diretto tra le due controprestazioni, della possibilità di poter esprimere in danaro la controprestazione ricevuta e della circostanza che alla prestazione ricevuta possa essere attribuito un valore soggettivo, non già un valore stimato secondo criteri obiettivi, **nel caso dell’attività di un suonatore ambulante di strada “remunerata” da offerte “casuali” da parte dei passanti** (v. anche cause C-154/80 e C-102/86).

## LEGGERE PER CRESCERE

---

### ***La mucca viola di Seth Godin***

di **Francesca Lucente - Bookblogger & Copywriter**

Oggi vorrei parlarti del libro spettacolare che è **La Mucca Viola**. Scritto da un guru del *marketing* e della comunicazione: **Seth Godin**. Intervistato pochi mesi fa, in occasione dell'uscita del suo ultimo libro: "La Pratica". Entrambi sono editi da **Roi Edizioni** e, in particolare, La Mucca Viola è uscito in una nuova edizione proprio nel mese di settembre.

Essere o diventare una mucca viola in mezzo a tante mucche marroni, nel mercato, significa essenzialmente una cosa sola: **differenziarsi**.

Il motto dell'autore è non a caso "*Straordinario è il contrario di ottimo*".

Per essere riconosciuti come straordinari non dobbiamo fare le cose bene ma dobbiamo avere quel *quid* che risiede nella straordinarietà. Una novità, un pensiero *out of the box*, una **soluzione inaspettata**, un nuovo bisogno creato apposta per i consumatori.

Sembra un po' retorico come discorso, sei d'accordo?

Il libro è di fatto una raccolta di **casi studio** reali ed indica, anzi, il percorso concreto ed il processo per creare una mucca viola. L'analisi dei competitor è fondamentale ma non è lei che chiude il cerchio.

Inventare una mucca viola, spiega Seth, vuol dire scoprire qual è il perimetro della tua attività, i suoi limiti e farla diventare sempre un po' "più" o un po' "meno", sperimentandoli.

Sono sicura che hai avuto una mucca viola tra le mani almeno una volta nella tua vita.

Ricordi quella volta in cui che ti è venuta in mente un'idea così strana che ti è sembrata addirittura banale? Sì, esatto, proprio quella volta che hai pensato "meglio che non la dico in giro!". È successo anche a me.

Ecco, eravamo sulla strada giusta per creare una mucca viola io e te! Poi ci siamo ricordati di non essere allenati ad **uscire dalle righe**, a rischiare, che il più delle volte ci è stato insegnato a restare nei ranghi. A conformarci con la normalità.

Credo che le idee straordinarie siano un po' come quelle curve a gomito che ti portano fuori dal rettilineo! Te la fai un po' sotto a prenderle a volte, diciamoci la verità. Per lo meno parlo per me.

La mucca viola si cerca un mercato, cerca all'interno di questo una nicchia per capirne a fondo i bisogni, per anticiparli, e se proprio non la trova, se ne crea una.

Prova a rifletterci, forse è un prodotto che hai già in magazzino ma che così com'è non vende. Forse è un'idea che hai ma non sai se funzionerà davvero.

Ecco, se queste domande ti suonano familiari e magari ne hai altre millemila in testa, credo che questo sia un libro adatto a te. Se non le hai ma stai avvertendo quel solletico al petto acceso dalla voglia di **realizzare un progetto**, dovresti proprio scoprire se sei una mucca viola.

